

Alla Città metropolitana di Venezia

Ufficio Pari opportunità e per la Consigliera

di parità

pariopportunità@cittametropolitana.ve.it

E p.c.

Alla Consigliera nazionale di parità

ConsiglieraNazionaleParita@lavoro.gov.it

Oggetto: quesito indennità mensile consigliere/i di parità supplenti

Con riferimento alla nota prot. n. 10272 del 19 febbraio 2020, con la quale codesta Città metropolitana chiede se l'indennità mensile spettante alla consigliera supplente sia alternativa o aggiuntiva rispetto a quella della consigliera effettiva, si rappresenta quanto segue.

Come già indicato da codesto Ente, l'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 198/2006, come modificato dall'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 151/2015, prevede che: "L'ente territoriale che ha proceduto alla designazione può attribuire, a proprio carico, alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, che siano lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o liberi professionisti, una indennità mensile, differenziata tra il ruolo di effettivo e quello di supplente, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riconoscimento della predetta indennità alle consigliere e ai consiglieri di parità supplenti è limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza".

La Conferenza Unificata con deliberazione n. 62/CU del 3 luglio 2019 ha stabilito che, per gli anni 2019 e 2020, l'indennità mensile attribuita alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali effettive/i è fissata da un massimo di euro 780 lordi a un minimo di euro 390 lordi e alle consigliere/i di parità regionali supplenti da un massimo di euro 390 lordi a un minimo di euro 195 lordi.

Sul punto, considerato che la norma non è stata modificata in relazione al concetto di indennità, si ribadisce che – come già espresso con nota n. 1404 del 01/02/2013 e con circolare n. 20/2010 del 22 giugno 2010 – l'indennità mensile va corrisposta ad entrambe le consigliere quale emolumento attribuito per lo svolgimento dell'incarico, senza che sia possibile considerare il compenso della supplente alternativo rispetto a quello spettante all'effettiva. Resta fermo che il riconoscimento dell'indennità mensile alla consigliera supplente è subordinato all'effettivo esercizio della supplenza nel mese di riferimento, su attestazione della consigliera effettiva.

EC La dirigente
Francesca Pelaia

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.